

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

di spesa rendicontate alla Regione Siciliana), cioè lo stesso non è stato in grado di associare ai citati atti i relativi documenti fiscali (poiché non rinvenuti), ivi compresa la riconducibilità degli stessi ai progetti formativi di riferimento. Atteggiamento, come si ricorderà, coerente con il tenore delle conversazioni intercettate tra il predetto Moscato e Sauta Elio, il quale raccomandava al primo di collaborare il meno possibile con gli investigatori, mantenendo un contegno passivamente ostruzionistico.

Malgrado ciò, allo stato, deve ritenersi che il canone indicato in contratto – che risulta interamente corrisposto da Aram ad Elfi – sia stato comunque imputato a progetti approvati e finanziati dalla Regione Siciliana. Secondo quanto risulta in atti, inoltre, i progetti relativi al 2009 sarebbero stati tutti esaminati dagli organi regionali, con conseguente verifica formale della documentazione di spesa. Allo stato, pertanto, e salvi gli approfondimenti, deve ritenersi la sussistenza di gravi indizi del reato di cui al capo 3 della rubrica dell'ordinanza del 9 luglio.

Ragionevolmente certa, invece, appare la sussistenza del reato di cui al capo 2 della rubrica della medesima ordinanza. Come ampiamente osservato l'ARAM non disporrebbe di risorse proprie, ma solo del denaro proveniente dai finanziamenti regionali vincolati alla realizzazione dei progetti formativi e nei limiti dei costi reali sostenuti per tali progetti. Dal momento che l'importo indicato nelle fatture e, a monte, nel contratto di sub-locazione, risulta interamente corrisposto da Aram a Elfi Immobiliare, con relativo flusso di denaro spostato dai conti dell'ARAM al conto della Elfi, è inevitabile ritenere che, al fine di effettuare il relativo pagamento l'ARAM abbia fatto abusivo uso del denaro pubblico, che, come detto, era vincolato alla realizzazione degli specifici progetti approvati nei limiti dei costi effettivi: tale denaro non poteva essere impiegato dal gestore dell'ARAM per spese fittizie o, comunque, non rientranti nell'ambito dei progetti approvati. Evidente, dunque, che l'operazione fraudolenta sia stata realizzata allo scopo di fornire una giustificazione contabile al trasferimento del denaro dalla ARAM – ente di formazione accreditato, come tale suscettibile di controllo pubblico – alla Elfi Immobiliare, società unipersonale riconducibile al gestore dell'ARAM, con conseguente distrazione delle risorse pubbliche in danno della Regione Siciliana e, più in particolare, del Fondo Sociale Europeo, cui faceva capo il grosso del finanziamento.

§ 12.4.4 (Capi 4, 5 ordinanza del 9/7/2013) - locazione dell'immobile sito in Catania via XX Settembre n. 11

La vicenda di cui al § 12.4.3 si ripeteva per l'anno successivo. Risulta, infatti che il medesimo immobile veniva sublocato dalla Elfi Immobiliare alla Aram anche per il 2010 questa volta ad un canone ulteriormente maggiorato, pari a 75.000 euro iva inclusa. In particolare, con contratto del 2/1/2010, registrato in Messina al n. 2221 in data 29/4/2010, la Elfi Immobiliare, in persona di Feliciotto Graziella, moglie di Sauta Elio – come già osservato subentrata a quest'ultimo nella carica di amministratore unico della società – concedeva in subaffitto per il periodo dall'1.1.2010 al 31.12.2010 alla ARAM, per l'occasione rappresentata direttamente dal presidente Sauta Elio, sempre l'immobile sito nella via XX Settembre n. 11 di Catania, descritto anche nell'occasione come comprensivo di attrezzature. Nel documento allegato al contratto sono elencate attrezzature sostanzialmente corrispondenti a quelle indicate nel contratto dell'anno precedente. Copia informatica del contratto veniva rilevata nel computer in uso a Sauta Elio²²⁵.

²²⁵ Flusso telematico intercettato sul pc installato all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 10.01.2013 ore 18.27.37 (R.I.T. P.M. n. 1086/12) in uso a SAUTA Elio.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Anche in questo caso va osservato che, escusso a sommarie informazioni in data 19/7/2011, Sauta Elio affermava, tra l'altro: «per quanto riguarda il mobilio e le attrezzature (computer, fotocopiatori, ecc.), da circa tre anni a questa parte li noleggiamo dalla società Sicilia Service s.r.l. con sede a Messina, il cui Amministratore è tale Lo Presti Natale», cioè, come si è visto sopra, il medesimo soggetto che in più di una occasione concordava con il Sauta la versione da offrire e predisponeva con lo stesso la documentazione contabile giustificativa delle varie operazioni.

Questa volta il canone annuo veniva indicato in €. 75.000, a fronte del canone di €. 36.000 corrisposto dalla Elfi Immobiliare. Per tale canone la Elfi emetteva nei confronti dell'Aram 4 fatture, per l'importo complessivo di €. 75.000, tutte regolarmente pagate mediante bonifico sul conto corrente n. 1000/1298 intestato a Elfi acceso presso l'istituto Intesa Sanpaolo filiale 2 di Messina.

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO	BONIFICI
2a del 3.5.10	25.000,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Catania	no	bonifico valuta del 3/5/2010
5 del 22.6.10	12.500,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Catania	no	bonifico valuta del 22/6/2010
9 del 2.8.10	12.500,00	affitto locali attrezzati sede formativa di Catania	no	bonifico valuta del 19/8/2010
17 del 16.12.10	25.000,00	affitto locali attrezzati sede Catania 1/9-31/12/10	no	bonifico valuta del 20/12/2010

Agli atti non risultano trasmessi i giornali per la registrazione delle operazioni contabili relativi ai progetti approvati a favore della Aram nel 2010, sicchè non è possibile verificare se e in che misura i relativi costi sono stati imputati a taluno dei progetti approvati. Peraltro, a quanto pare, secondo le frammentarie dichiarazioni in atti, l'attività formativa relativa all'anno 2010 non sarebbe stata ancora oggetto di revisione da parte degli uffici Regionali (o non lo sarebbe stata all'epoca delle iniziali acquisizioni).

Come si è osservato in precedenza il canone di locazione è assolutamente sproporzionato e certamente non corrispondente al costo reale. In proposito è sufficiente constatare che il canone corrisposto da Elfi ai proprietari è pari a € 36.000, dunque meno della metà del canone di sublocazione. La maggiorazione non può essere giustificata dalla presenza nei locali dell'attrezzatura descritta in contratto. Valgono, in proposito, le considerazioni svolte al § 12.4.3, dal momento che, come si evince dal contratto, gli arredi erano sostanzialmente corrispondenti (tranne per qualche sedia o banco in più) a quelli elencati nel contratto relativo all'anno precedente: pertanto se tali arredi non potevano nemmeno avvicinarsi al valore locativo di € 30.000, a maggior ragione, per di più con un ulteriore invecchiamento di un anno, non potevano raggiungere il superiore valore locativo di € 40.000,00.

La circostanza è confermata da quanto rappresentato al **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** In particolare, come ripetutamente osservato, risulta che alla data del 1/1/2009 Elfi disponeva unicamente di attrezzature prese a noleggio lo stesso anno da Sicilia Service per un canone di € 30.000,00. Alla data del 2/1/2010 detti beni, ammesso che fossero ancora nella disponibilità della Elfi (dal momento che il contratto con Sicilia Service veniva a scadere il 31/12/2009), si arricchivano unicamente di beni acquistati presso Plain Assistance (dunque ancora una volta un'impresa riconducibile al Lo Presti) per un valore fatturato di €. 178,20. Il complesso delle attrezzature, inoltre, sarebbe stato impiegato per arredare quattro sedi, tra cui quella di Catania. Evidente, pertanto, che il valore locativo degli arredi utilizzati per la sede catanese non poteva che essere sensibilmente inferiore ad una frazione di € 30.178,20, dunque ben lontano da € 40.000,00.

Del resto non risulta presente alcuna stima del valore del materiale, né tanto meno una raccolta di preventivi indipendenti, come sarebbe stato necessario a detta dello stesso Sauta. Inoltre, come già ripetutamente osservato, la circolare assessoriale 11 giugno 2004 n. 6 impone espressamente separati contratti per affitto locali e noleggio attrezzature, non essendo ammissibile l'affitto di locali attrezzati con unico canone comprensivo di affitto e noleggio attrezzature.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

La natura fraudolenta dell'operazione, peraltro, come già evidenziato, emerge in tutta la sua evidenza ove si abbia riguardo al fatto che il medesimo immobile, negli anni precedenti, era stato preso in affitto direttamente da Aram, che, pertanto, aveva corrisposto – e posto a carico della Regione – il canone effettivo. Infatti risulta dalla documentazione in atti che, con contratto del 1/4/2003, i medesimi Leotta Natale e Grasso Concetta, quest'ultima rappresentata da tale Scuderi Carmela, concedevano in affitto all'ARAM, sempre rappresentata da Sauta Elio, l'immobile sito in Catania *viale XX Settembre n. 11 - 3° cortile interno, iscritto al catasto partita n. 3333 foglio 69H particella 21517* per la durata di anni sei decorrenti dal 1/4/2003 al canone di € 4.000,00 mensili, successivamente ridotto, a decorrere dal 1/1/2007, a € 3.000,00 mensili, come da atto integrativo sottoscritto in data 27/12/2006. Evidente, pertanto, che nulla avrebbe logicamente impedito ad Aram di proseguire in detto contratto, piuttosto che farvi subentrare la Elfi Immobiliare, per poi soggiacere ad una esorbitante maggiorazione di canone, priva di qualunque logica e lecita giustificazione.

Anche il significato di questa operazione, dunque, è palese: attraverso una triangolazione sono stati maggiorati i costi della locazione che, dai 36.000 reali, sono stati rappresentati nella contabilità dell'Aram, mediante l'interposizione della Elfi, come ammontanti a 75.000 euro. La differenza è stata, ovviamente, acquisita al patrimonio della Elfi Immobiliare, il cui capitale sociale è riconducibile ai coniugi Sauta e, nell'occasione, alla moglie Feliciotto Graziella.

Come sopra osservato, dalla documentazione incompleta depositata o comunque fatta pervenire dall'ufficio di Procura, non risulta fare parte quella relativa ai progetti approvati a favore dell'Aram nel 2010 – la cui esistenza, comunque, è stata riscontrata dal consulente del pubblico ministero ed attestata dal polizia giudiziaria²²⁶ – pertanto non è possibile affermare (sebbene sia ragionevole attenderselo) che le fatture relative ai canoni di locazione siano state imputate ad uno o più progetti specifici e, dunque, esibite alla Regione per giustificare la spesa; tanto più che, come sopra osservato, non è noto se la documentazione di spesa relativa alle attività espletate per l'anno 2010 si stata già oggetto di revisione.

Peraltro, come già anticipato, in sede di acquisizione della documentazione Moscato Giovanni, delegato da Sauta Elio, si dichiarava non in grado di *fornire spiegazioni di sorta né, tanto meno, di esibire i documenti giustificativi (fatture di spesa rendicontate alla Regione Siciliana)*, cioè lo stesso *non è stato in grado di associare ai citati atti i relativi documenti fiscali (poiché non rinvenuti), ivi compresa la riconducibilità degli stessi ai progetti formativi di riferimento*. In proposito va ricordato come, dal tenore di talune conversazioni già esaminate, emerge chiaro il proposito del Sauta e del Moscato di ostacolare il più possibile le indagini occultando o non consegnando la documentazione contabile e omettendo di fornire qualsiasi informazione.

Risulta, in ogni caso, che Aram ha interamente corrisposto il relativo canone. Come ripetutamente evidenziato ARAM non dispone di risorse proprie, ma solo del denaro proveniente dai finanziamenti regionali (e da quello eventualmente anticipato in tale ottica dalle banche) vincolati alla realizzazione dei progetti formativi e nei limiti dei costi reali sostenuti per tali progetti. Dal momento che l'importo indicato nelle fatture e, a monte, nel contratto di sub-locazione, risulta interamente corrisposto da Aram a Elfi Immobiliare, con corrispondente flusso di denaro spostato dai conti dell'ARAM al conto della Elfi, è inevitabile ritenere che, al fine di effettuare il relativo pagamento, l'ARAM abbia fatto abusivo utilizzo del denaro pubblico, il quale, come detto, era vincolato alla realizzazione degli specifici progetti approvati: tale denaro non poteva essere impiegato dal gestore dell'ARAM per spese fittizie o,

²²⁶ Nell'anno 2010, come risulta dalla relazione di consulenza, l'Aram beneficiava dell'approvazione di tre progetti formativi per un importo complessivo erogato pari a €. 4.611.515,87 come più analiticamente evidenziato al § 10.1.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

comunque, non rientranti nell'ambito dei progetti approvati. Evidente, perciò, che l'operazione fraudolenta sia stata realizzata allo scopo di fornire una giustificazione contabile al trasferimento del denaro dalla ARAM – ente di formazione accreditato, come tale suscettibile di controllo pubblico – alla Elfi Immobiliare, società unipersonale riconducibile al gestore dell'ARAM, con conseguente distrazione delle risorse pubbliche in danno della Regione Siciliana e, più in particolare, del Fondo Sociale Europeo, cui faceva capo il grosso del finanziamento. Ne discende la sussistenza del reato di cui al capo 4) della rubrica dell'ordinanza del 9 luglio.

§ 12.4.5 (Capi 12, 13 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Catania via XX Settembre

La vicenda di cui al § 12.4.3 veniva replicata anche per l'anno 2011. Infatti con contratto datato 3/1/2011, registrato il 26.1.2011, Grasso Concetta e Leotta Natale concedevano in affitto alla Elfi Immobiliare, rappresentata da Feliciotto Graziella, come detto subentrata al marito, l'immobile già menzionato sito in Catania viale XX Settembre n.11 – 3° cortile interno iscritto al catasto alla partita n.3333 foglio 69H particella 21517 categ. A/2, questa volta per il periodo dall'1.1.2011 al 31.12.2011 e per il canone annuo di € 42.000,00. Il locale veniva descritto come *noto al conduttore, di suo completo gradimento e atto allo scopo per cui sarà destinato*. Si affermava, inoltre, che il conduttore dichiarava di avere esaminato i locali concessi in locazione e di averli trovati in buono stato locativo. Con divieto di apportare modifiche o trasformazioni e con oneri di manutenzione a carico del locatore. Peraltro la rinnovazione del contratto di locazione avveniva dopo l'accertamento condotto dall'ASP Catania il 11/6/2010 e la conseguente contestazione delle violazioni cui si farà cenno appresso.

Anche in questo caso l'immobile era, in realtà, destinato alla fruizione della Aram. Infatti con contratto datato 2/1/2011 (cioè, peraltro, con data anteriore a quella del contratto presupposto), ma registrato a Messina in data 5/4/2011, la Elfi Immobiliare, rappresentata da Feliciotto Graziella, concedeva in subaffitto alla Aram, per l'occasione rappresentata dal suo presidente Sauta Elio, marito della Feliciotto, l'immobile testè descritto, il cui canone veniva maggiorato e dichiarato nella misura di €. 75.000,00 iva inclusa. Anche in questo caso l'immobile veniva descritto come attrezzato mediante gli arredi descritti nel documento allegato al contratto che appaiono sostanzialmente corrispondere a quelli indicati nei contratti relativi agli anni 2009 e 2010.

Il canone di locazione, stando alla contabilità esaminata dal consulente del pubblico ministero, veniva pressochè interamente riscosso dalla Elfi e fatturato mediante 5 fatture, apparentemente emesse tra il marzo ed il novembre 2011, per un ammontare complessivo di €. 73.750,00, tutte indicate come riscosse. Come già detto l'assenza in atti dei registri contabili relativi ai progetti approvati non consente di verificare se, in che misura ed a quali progetti siano stati imputati i relativi pagamenti. Per di più non è neanche noto se l'attività progettuale relativa all'anno 2011 sia stata già esaminata e revisionata dagli uffici della Regione.

Certo è che il corrispondente denaro è stato trasferito dalla Aram alla Elfi Immobiliare mediante bonifici effettuati sul c/c n. 1000/1298 acceso da Elfi presso la filiale di Messina c.so Cavour della Intesa Sanpaolo

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TEMBRO	BONIFICI
n. 2 del 1.3.11	12.500,00	affitto locali attrezzati Catania genn./febb. 2011	no	bonifici valuta 11 e 16 marzo 2011
n. 6 del 4.4.11	6.250,00	affitto locali attrezzati Catania marzo 2011	no	bonifico valuta 5/4/2011
n. 10 del 6.9.11	10.000,00	affitto locali attrezzati Catania in conto 2011	no	bonifico valuta 22/8/2011 per l'importo di € 30.000
n. 11 del 14.9.11	20.000,00	affitto locali attrezzati Catania in conto 2011	no	bonifico valuta 14/9/2011
n. 14 del 14.11.11	25.000,00	affitto locali attrezzati Catania in conto 2011	no	bonifico valuta 2/12/2011

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

In merito al contratto in questione, all'atto dell'acquisizione della documentazione in data 12/3/2013, Moscato Giovanni, delegato dal Sauta, precisava che la Regione Siciliana ancora non aveva provveduto alla revisione contabile relativa ai sottostanti progetti formativi inerenti all'anno 2011.

Anche in questo caso si può affermare in termini di certezza che il canone indicato nel contratto di sub locazione è fittizio, in quanto maggiorato rispetto all'onere reale. Sul punto si possono senz'altro richiamare le considerazioni già svolte al § 12.4.4. L'operazione fraudolenta, dunque, è anch'essa finalizzata, attraverso l'interposizione della Elfi Immobiliare – società, come sopra osservato, che appare costituita proprio a tale scopo – a distrarre una parte dei finanziamenti pubblici ricevuti dall'ARAM, drenando le risorse possedute da tale ente, provenienti dai finanziamenti regionali.

Si è detto che, al momento, per mancanza della necessaria documentazione, non è possibile affermare in termini di certezza (sebbene ciò sia estremamente probabile) che le fatture relative al canone maggiorato siano state impiegate per imputare i specifici costi ai singoli progetti formativi ed esibite agli organi della Regione, con conseguente impossibilità, allo stato, di costruire l'imputazione di cui al capo 13 dell'ordinanza del 9 luglio.

È tuttavia documentato che ARAM ha provveduto a corrispondere ad Elfi Immobiliare l'intero ammontare delle fatture, con conseguente trasferimento delle risorse economiche. Poiché, come ripetutamente osservato, ARAM non dispone di risorse proprie, ma unicamente dei finanziamenti regionali per la realizzazione di specifici e vincolati progetti formativi. Ne discende che il pagamento delle predette fatture non può che essere avvenuto mediante un indebito utilizzo delle risorse pubbliche gestite dall'ARAM, con conseguente distrazione delle medesime dagli scopi per i quali erano stati erogati.

Con ciò la sussistenza del reato di cui al capo 12) dell'ordinanza del 9 luglio.

Tra l'altro, allo scopo di ulteriormente connotare la condotta degli indagati, va evidenziato come, malgrado il cospicuo e ingiustificato flusso di denaro a favore della Elfi, quest'ultima società, evidentemente, ometteva persino di corrispondere i canoni di locazione ai proprietari dell'immobile, coniugi Grasso-Leotta, i quali, come si comprende dal tenore di alcune delle conversazioni intercettate, esercitavano azione di sfratto per morosità.

Il 20 novembre 2012, infatti, della questione il Sauta conversava con l'avv. Anna Maria Lombardo, suo legale e, a quanto pare, per qualche tempo anche dipendente della Aram²²⁷. Nell'occasione i due discorrevano del capitolato per testi articolato dal legale: si comprende, infatti, che la linea difensiva volta ad impedire la convalida dello sfratto era quella di fare rilevare l'inagibilità dei locali. La Lombardo, infatti, riferiva di avere indicato come teste anche un tale Papale quale consulente, spiegando che le era stata evidenziata la inadeguatezza dei locali per lo svolgimento dei corsi, per la mancanza di uscite di sicurezza ed altro, con conseguente ipotizzabile danno per la Elfi che aveva subaffittato i locali proprio per lo svolgimento dei corsi²²⁸.

²²⁷ conversazione progressivo n. 77 del 20.11.2012 delle ore 20:34:03" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a Lombardo Anna Maria.

L(ombardo): Ascolta in questa cosa di domani io ti ho scritto come testimone....

S(auta): Sì....

L: Perché?....

S: Ma la causa di domani qual è?...Quella di....!?!...

L: La causa di domani è lo sfratto per morosità ...Grasso - Leotta...

²²⁸ *L: E ho messo un'altra cosa pure...ho messo....ho scritto...a GIACOMO PAPALE come CTU...ti spiego perché!...*

S: Perfetto!..

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

In proposito va evidenziato che, come sottolineato anche dal consulente del pubblico ministero, agli atti è stata rinvenuta una nota del 31 gennaio 2011 dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania con la quale si comunicava a Sauta Elio, presso l'Aram, un verbale di contravvenzione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro del 11.6.2010 relativo alle violazioni riscontrate presso la struttura di formazione professionale ubicata in viale XX settembre n. 11, con applicazione dell'ammenda di € 8.291,00 riferibile ad una serie di violazioni eliminate, nonché con contestazione di mancata eliminazione di altre violazioni. Quindi copia della nota dell'Aram con la quale si trasmetteva la quietanza dell'avvenuto versamento dell'importo predetto. Sarebbe interessante sapere con quali risorse è stata pagata l'oblazione.

In ogni caso nel corso della medesima giornata del 20 novembre il Sauta ricontattava la Lombardo invitandola ad apportare alcune correzioni al capitolato di prova o alla memoria di costituzione da depositare nel giudizio in corso²²⁹. Innanzitutto precisava che i proprietari dell'immobile avevano trattato con lui e non con la legale rappresentante della ELFI, cioè sua moglie²³⁰, circostanza che dimostra, ancora una volta, come al Sauta vadano ricondotti gli interessi in gioco.

L: Aspetta... Raffaele ...

S: Ci ha chiamati... hai fatto benissimo...

L: Sai perché? Ti spiego... l'altra volta quando io sono andata là... RIZZONE mi faceva presente... perché è importante... giusto parlare per sapere... mi faceva... mi diceva... ah... questi qua... i locali... non sono agibili... non ci sono le uscite di sicurezza... che è vero!... Non c'è...

S: Certo che è vero?...

L: Eh!... Quindi dal contratto...

S: Sono d'accordo che è vero...

L: Quindi dal contratto cosa c'è scritto?... L'immobile... in oggetto è concesso uso transitorio quale di svolgimento di corsi di formazione... restando categoricamente... vietata per parte espressa tra le parti... ogni altra diversa destinazione...

S: Esatto... uhhh... uhhh...

L: Quindi se la ELFI... li affitta per fare corsi... di formazione... a... a... chi che sia... ha il corso di formazione... è... è... un problema perché se non è agibile... c'è un controllo rischia di chiudere... il corso no!?!...

S: Certo!

L: Quindi... incomprensibile...

S: Perfetto!...

L: Ora a me il consulente tecnico... è (SBARRALE...?)... devono dire non è... che non è idoneo... e se è come dice RIZZONE che c'è... che c'è un'uscita e una entrata... e sono sempre dallo stesso lato... no...!?

S: Uh!... Uh!... Sì...

L: Non c'è l'uscita di sicurezza, non c'è... non so... mancano diverse cose là... io ho ragione! Cioè... eh... no!?!... Non sono idonei i locali?

S: Certo!...

L: Eh!...

S: Sicuramente...

L: ...incomprensibile... glielo ho sparata come cosa grossa... comunque... leggilo...

S: Sì certo...

²²⁹ conversazione progressivo n. 82 del 20.11.2012 delle ore 20:49:11" (R.I.T. P.M. n. 998/12) in entrata sull'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a SAUTA Elio, dall'utenza telefonica omissis intestata ed in uso a Lombardo Anna Maria

²³⁰ S: Stipula di un contratto a far data 1.5.2012... incomprensibile... LEOTTA Natale... durante... incomprensibile... legale rappresentante della ELFI Immobiliare... dispose... solo che... noi stiamo dicendo... che lui si è sentito con il legale rappresentante... loro la smontano facilmente... questa cosa... eh!?!...

L: Perché con chi si è sentito?...

S: Con me...

L: Infatti tu sei testimone... e poi... ad un certo punto io dico... o tu per la ELFI...

S: Ok... questo ti volevo dire... no... te lo dico per una semplice cosa... dico... valuta se gli vuoi scrivere che io ero...

L: Allora: "... con il legale rappresentante della ELFI Immobiliare... eh... "

S: Siccome lo dici anche sopra in qualche altro passaggio... allora... io... valuta se è il caso... che... di dire... come... con... com... come delegato... che ne so... una cosa del genere va...

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

§ 12.4.6 (Capi 14, 15 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Palermo via G. Giusti n. 2/A

A partire dall'anno 2012 veniva preso in locazione un ulteriore immobile in Palermo, evidentemente oltre quello descritto al § 12.4.2. In particolare con contratto datato 4/4/2012, registrato in Palermo il 10/5/2012, tale Ferruzza Lucia concedeva in affitto alla solita Elfi Immobiliare, per l'occasione rappresentata dalla menzionata Feliciotto Graziella, l'immobile sito in Palermo via G. Giusti n. 2/A, piano quarto, int.14, salendo le scale a destra foglio 44 particella 481 sub 15 categ. A/2, per il periodo di anni 6 dal 4 aprile 2012 al 3 aprile 2018, per il canone di € 19.200,00. Anche in questo caso nel contratto si prevedeva espressamente che i locali sarebbero stati utilizzati per lo svolgimento di corsi professionali e si dichiarava che gli stessi erano giudicati *in buono stato locativo e adatti all'uso convenuto (e ciò anche sotto il profilo amministrativo)*, con divieto di esecuzione di *addizioni, innovazioni anche migliorative, o lavori di sorta*, fermo restando che eventuali opere richieste dalla legge per rendere idonei i locali all'esercizio dell'attività per la quale sono locati, sarà ad esclusivo carico del conduttore, esonerando espressamente il locatore da ogni responsabilità.

Con successivo contratto datato 2/5/2012, la medesima Elfi, sempre rappresentata dalla Feliciotto, concedeva in subaffitto alla ARAM, nell'occasione rappresentata dal Sauta, suo marito, l'immobile predetto per una durata di sei anni decorrenti dal 2.5.2012, al canone di € 2.500,00 mensili oltre iva, pari, dunque, a € 36.300,00 annui, con una conseguente maggiorazione pari a € 17.100,00.

I locali venivano descritti come comprensivi della seguente attrezzatura: *1 fotocopiatrice stampante 1650 iD; 19 pc completi di monitor-tastiera e scheda di rete e mouse, 10 stampanti, 10 scrivanie, 92 sedie, 42 banchi biposto, 1 poltrona, 1 videoproiettore, 1 multifunzione, 3 lavagne, 1 lavagna luminosa, 2 appendiabiti, 2 armadi medi, 6 poltroncine con ruote.*

Significativa la circostanza che copia informatica di detto contratto sia stata rilevata nel computer in uso a Sauta Elio²³¹.

Come già anticipato, in sede di acquisizione della documentazione Moscato Giovanni, delegato da Sauta Elio, si dichiarava non in grado di *fornire spiegazioni di sorta né, tanto meno, di esibire i documenti giustificativi (fatture di spesa rendicontate alla Regione Siciliana)*, cioè lo stesso non è stato in grado di associare ai citati atti i relativi documenti fiscali (poiché non rinvenuti), ivi compresa la riconducibilità degli stessi ai progetti formativi di riferimento.

Come evidenziato dal consulente non si ha notizia degli eventuali pagamenti effettuati dall'ARAM alla Elfi.

Per tale ragione ed in considerazione del fatto che non pare sia stato appurato se relativamente al 2012 l'ARAM abbia beneficiato dell'approvazione di progetti formativi e della conseguente erogazione di denaro pubblico, non pare possibile, allo stato, formulare alcuna valutazione se non quella di una prassi consolidata volta tutt'altro che ad una gestione corretta delle risorse pubbliche.

L: O...da...dunque: "durante...incomprensibile...il percorso del legale dell'ELFI Immobiliare...e/o con un suo delegato."

S: Ok...esatto...!

L: (Corregge) "Con un suo delegato"

S: Vedi che anche sopra c'è un passaggio del genere, dove tu dici...so...il legale rappresentante ...della ELFI...loro neanche hanno mai sentito...fisicamente mia moglie...quindi...

²³¹ Flusso telematico intercettato sul pc installato all'interno della presidenza dell'Ente di Formazione ARAM di Messina, siti in viale Principe Umberto n° 89, 28.12.2012 ore 17.33.52 (R.I.T. P.M. n. 1086/12) in uso a SAUTA Elio

*Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari***§ 12.5 Capi 8, 9 - Ulteriori sovrapprezzamenti (Galletti)****§ 12.5.1 (Capi 21, 22 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Agrigento via Lombardia**

Con contratto datato 1/3/2007, registrato il successivo 7 marzo, tale Giglione Rosa locava alla Sicilia Service s.r.l. (v. § 7.10), rappresentata da Natoli Salvatore, il locale ad uso ufficio sito in Agrigento via Lombardia, primo piano, composto da n. 7 vani con annessi servizi igienici da destinare ad uso uffici e/o corsi di formazione professionale, con facoltà di subaffitto. Il tutto per anni sei decorrenti dal 1/3/2007 al canone annuo di 14.400,00 euro. Secondo quanto riferito in sede di interrogatorio da Natoli Salvatore il contratto sarebbe stato stipulato in Messina presso lo studio Galletti, in assenza della Giglione. Tale contratto, a detta del Natoli, egli lo avrebbe firmato su indicazione di Galletti Stefano.

Con contratto in pari data, registrato, però, in data 8 agosto, il medesimo immobile veniva sublocato dalla Sicilia Service, sempre rappresentata da Natoli Salvatore, alla ARAM, rappresentata dal Sauta, ma al canone annuo di €. 24.000, sempre per la durata di sei anni decorrenti dal 1/3/2007, con una maggiorazione di 10.000 euro circa. Secondo quanto dichiarato dal Natoli in sede di interrogatorio la firma a suo nome sarebbe falsa, circostanza confermata in sede di consulenza grafica.

Singolarmente, con parallelo contratto datato 9/3/2007 e registrato il 10/10/2007, la medesima Sicilia Service, sempre rappresentata dal Natoli, subaffittava il medesimo locale – *ad uso ufficio, sito in Agrigento via Lombardia, primo piano, composto da sette vani con annessi servizi igienici* – sempre alla ARAM, ancora rappresentata dal Sauta, per la durata di sei anni decorrenti dal 10/3/2007, ma al canone annuo di €. 30.000, con spese di luce, acqua e condominiali a carico del conduttore. Nel contratto nulla veniva detto con riferimento ad eventuali arredi, potendosi, dunque, affermare che l'immobile veniva sublocato nelle medesime condizioni in cui lo stesso era stato ricevuto da Sicilia Service pochi giorni prima. Il contratto veniva poi risolto con decorrenza 1/3/2008.

Anche con riferimento a tale contratto il Natoli disconosceva la firma, circostanza parimenti confermata in sede di consulenza grafica.

Relativamente a tali contratti veniva corrisposto da ARAM l'importo di €. 30.000, riportato nella fattura n. 2 del 12/3/2008, che risulta incassato in pari data mediante bonifico sul c/c n. 1000/1159 acceso presso Intesa Sanpaolo filiale di Messina c.so Cavour a nome della Sicilia Service. La fattura reca come causale "*Vs. dare per affitto locali anno 2007 Vs. sede formativa sita in Via Lombardia n° 40 Villaggio Mosè Agrigento*". Dai giornali per la registrazione delle operazioni contabili relativi ai progetti IF2007B0257 e IF2007D002 risultano, rispettivamente, impegni di spesa per €. 8.975,00 e 8.850,00 per "fitto locali Agrigento". Dalle note di revisione a saldo dei due progetti tutte le spese sostenute ed impegnate per affitto locali risultano approvate in sede di rendicontazione.

Può ragionevolmente affermarsi che il canone riportato nei contratti stipulati tra Sicilia Service e Aram sia stato artatamente maggiorato allo scopo di ostentare nei confronti della Regione Siciliana costi maggiori di quelli realmente sostenuti. La circostanza appare palese sol che si abbia riguardo al canone, decisamente inferiore, corrisposto da Sicilia Service ai proprietari dell'immobile. Del resto che l'operazione sia fraudolenta è dimostrato dal fatto che il contratto tra Sicilia Service e Aram veniva stipulato a pochi giorni di distanza dal contratto stipulato tra Sicilia Service e Giglione Rosa; inoltre già in tale momento si prevedeva il successivo subaffitto, inserito come esplicita clausola contrattuale. Evidente, dunque, che nel momento in cui Sicilia Service stipulava il contratto con la Giglione, già era stato programmato il successivo e conseguente contratto di subaffitto a canone maggiorato.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

L'operazione, dunque, costituisce un espediente per maggiorare i costi apparenti, lucrando, ai danni della Regione Siciliana e del Fondo Sociale Europeo, sulla differenza tra costo realmente sostenuto e costo fatto apparire per il tramite della interposizione fittizia.

Del resto non esiste alcuna plausibile ragione per la quale l'immobile non potesse essere preso in affitto direttamente dall'Aram e, comunque, perché l'Aram si dovesse sottomettere ad un canone di affitto quasi raddoppiato.

Il legame esistente tra Sauta Elio e Lo Presti Natale costituisce una conferma dell'esistenza di un accordo illecito tra i due. Le intercettazioni ambientali in precedenza commentate (v. pagg. 90 e ss.) documentano inequivocabilmente il rapporto di complicità e di cointeressenza esistente tra il Sauta e il Lo Presti, dimostrando, altresì, come quest'ultimo sia coinvolto nelle attività inerenti alla formazione professionale sotto le direttive e la guida del Sauta. Quanto descritto al § 7.10 dimostra come Sicilia Service sia stata proprio costituita allo scopo di interfacciarsi con gli enti di formazione riconducibili al Sauta.

Le circostanze sopra descritte consentono di affermare che almeno € 17.825,00 sono stati posti a carico della Regione Siciliana quale canone di affitto dell'immobile in questione, importo, dunque, superiore al costo reale, con conseguente sussistenza del reato di cui al capo 22) dell'ordinanza del 9/7/2013, dal momento che, attraverso il meccanismo di raggirò è stato possibile rappresentare alla Regione Siciliana costi maggiori del reale.

A ciò aggiungasi che l'Aram, stando alla fattura ed alla documentazione contabile, ha comunque corrisposto a Sicilia Service l'intero maggiore canone indicato nel contratto, pari a € 30.000,00. Come osservato in precedenza detta associazione non risulta avere risorse proprie e l'unico denaro di cui dispone dovrebbe essere quello proveniente dai finanziamenti regionali vincolati alla gestione dei progetti; finanziamenti che non possono mai produrre un residuo attivo per l'associazione, dal momento che l'eventuale avanzo deve essere restituito alla Regione Siciliana. Ne discende che i pagamenti effettuati da Aram a Sicilia Service non possono essere stati realizzati che con denaro della Regione Siciliana, o comunque coperti mediante denaro proveniente dai finanziamenti regionali, evidentemente impiegato al di fuori dei vincoli progettuali (costituente residuo di progetti non restituito, o frutto di altre operazioni fraudolente volte a fare apparire costi maggiori di quelli realmente sostenuti).

Ne consegue che allo stato deve ritenersi sussistente il reato di cui al capo 21) della rubrica dell'ordinanza del 9/7/2013, in termini di impiego illecito delle risorse pubbliche di cui il Sauta aveva il possesso.

La condotta va riferita, come detto, al Sauta, amministratore dell'ARAM che aveva la disponibilità del denaro pubblico. Quindi a Natoli Salvatore che, nell'occasione, rivestiva la qualità di amministratore della Sicilia Service e che materialmente ha stipulato il contratto con la Giglione.

Come ricostruito al § 7.10.2 la gestione della Sicilia Service, nel periodo in esame, era riconducibile al Galletti Stefano. In proposito il Natoli ha sostenuto che la parte della condotta al medesimo ascrivibile sarebbe stata realizzata su indicazione del Galletti, mentre altra parte sarebbe stata realizzata a sua insaputa, evidentemente sotto la direzione del Galletti medesimo. Dei reati, pertanto, risponde anche il Galletti quale organizzatore e istigatore.

Tribunale di Messina. Sezione dei giudici per le indagini preliminari**§ 12.5.2 (Capi 19, 20 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Caltanissetta via Borremans**

Con contratto datato 18/2/2007 la s.r.l. Sicilia Service (v. § 7.10), rappresentata da Natoli Salvatore, prendeva in locazione dall'Oratorio Salesiano Sacro Cuore n. 2 locali da adibire a laboratori artigianali situati nella Via Borremans n. 8 di Caltanissetta, nonché una stanza da adibire a segreteria e l'uso dei servizi igienici, per il periodo dal 19.2.2007 al 30.4.2008, al canone di € 10.000,00, comprensivo di consumi elettrici, idrici e delle pulizie. In sede di interrogatorio il Natoli disconosceva la firma apposta sul contratto.

Con contratto in pari data, registrato il 20/3/2007, il medesimo Natoli Salvatore, quale legale rappresentante di Sicilia Service srl, subaffittava il medesimo immobile alla ARAM, per l'occasione rappresentata da Sauta Elio, per il periodo dal 19/2/2007 al 30/4/2008 per l'iperbolico canone complessivo di 70.000,00 euro iva inclusa, con una plusvalenza di 60.000 euro. Anche per tale contratto il Natoli, in sede di interrogatorio, disconosceva la firma assumendo di non avere mai avuto contezza dello stesso.

L'immobile viene descritto in contratto come consistente di n° 2 locali siti in Caltanissetta Via Borremans, 8 di cui 1 da adibire a laboratorio attrezzato per il corso di Restauratore artistico del legno comprendente l'attrezzatura di cui all'allegato 1 del presente contratto, e l'altro da adibire a laboratorio attrezzato per il corso di Ceramista comprendente l'attrezzatura di cui all'allegato 2 del presente contratto, allegato che elenca una serie di attrezzi e accessori per la lavorazione del legno (trapani, sega, smerigliatrice, cuffie, livelle, pennelli, spatole, cacciaviti, pinze, viti, ecc.) e della ceramica (pennelli, colori, trapano, ecc.). Il contratto, inoltre, veniva espressamente stipulato in relazione al progetto formativo FSE n° 1999.IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/745 approvato con D.D.G n° 217 del 15/11/05 denominato "Ambiente, arte e artigianato nel parco urbano di Serradifalco", comprendente un corso di restauratore artistico del legno e di ceramista.

Di fatto la ARAM corrispondeva alla Sicilia Service l'importo di 70.000,00 euro²³² giustificato da tre fatture tutte indicate come regolarmente incassate, come segue, mediante bonifico effettuato sul conto corrente n. 1000/1159 acceso, presso Intesa Sanpaolo filiale di Messina c.so Cavour a nome di Sicilia Service s.r.l.:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO
n. 1 del 21.3.2007	30.000,00	I acc. affitto laboratori attrezzati contr. 8/2/07	no bonifico valuta 20/3/2007
n. 2 del 18.6.2007	30.000,00	II acc. affitto laboratori attrezzati contr. 8/2/07	no bonifico valuta 22/6/2007
n. 16 del 1.12.2008	10.000,00	contr. del 18/2/07 saldo fitto locali prog. FSE misura 3 02/745	no bonifico valuta 7/1/2009

Agli atti non pare essere presente né il giornale per la registrazione delle operazioni contabili, né la nota di revisione relativa al progetto FSE n° 1999.IT.16.PO.011/3.02/7.2.4/745. Tuttavia la circostanza che detto progetto sia stato espressamente indicato nel contratto di locazione e richiamato nella fattura a saldo del 1/12/2008, nonché le dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza da Natoli Salvatore, consente di affermare che l'intero importo fatturato sia stato imputato al progetto in questione e riconosciuto per intero dalla Regione Siciliana²³³.

²³² Il consulente del pubblico ministero indica la quota di 76.000 euro. Tuttavia la quarta fattura indicata dallo stesso, n. 17 del 1.12.2008 per un importo di € 6.000, non pare riferirsi al contratto di affitto per cui si procede, dal momento che la stessa riporta come descrizione "vs dare per affitto sede di svolgimento del progetto FSE MISURA 3.04/428". Il numero del progetto è diverso da quello recato nel contratto e in fattura non viene fatto riferimento

²³³ Come precisato dalla Guardia di Finanza con la nota del 21/5/2013 le fatture nn. 16 del 01/12/2008, 1 del 21/03/2007, 2 del 18/06/2007, 3 del 18/03/2008, 8 del 09/04/2008 e 2 del 12/03/2008 emesse da Sicilia Service S.r.l. nei confronti di A.R.A.M. (vgs. all. 26). relative agli immobili siti in Agrigento e Caltanissetta, di cui ai ca-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Appare ragionevole affermare che il canone di affitto dichiarato nel contratto del 18/2/2007 tra Aram e Sicilia Service sia totalmente sovradimensionato, il risultato di una sovrapproduzione volta a fare apparire nei confronti della Regione Siciliana costi – peraltro notevolmente – superiori a quelli realmente sostenuti, con conseguente distrazione per appropriazione delle maggiori somme. A tal fine è sufficiente constatare che Sicilia Service, per l'affitto dei locali – peraltro solo due locali ed una stanza – ha corrisposto un canone di affitto di 10.000 euro a fronte di quello di 70.000 euro dichiarato il giorno stesso nel contratto di subaffitto tra Sicilia Service e Aram. Ovviamente non esiste alcuna plausibile e lecita ragione per la quale Aram avrebbe dovuto assoggettarsi ad una maggiorazione del canone del 600%. Peraltro la sostanziale contestualità dei contratti, che recano la stessa data, è circostanza univocamente indicativa della deliberata premeditazione dell'operazione: nel momento in cui Sicilia Service stipulava il contratto con l'Oratorio Salesiano, già era stata progettata la stesura del conseguente contratto tra Sicilia Service ed Aram.

Né giova a giustificare l'iperbolica lievitazione del canone la circostanza che i locali siano stati subaffittati come "attrezzati": infatti nessuna attrezzatura – peraltro relativa a due soli locali – può avere un valore di noleggio di 60.000 euro; così come evidenziato dallo stesso consulente del pubblico ministero il quale, nella relazione integrativa depositata il 7/5/2013, ha descritto i beni costituenti l'attrezzatura a corredo dell'immobile, come, prevalentemente, di scarso pregio, e comunque non idonei a costituire elemento giustificativo di una forte maggiorazione del subaffitto.

Peraltro, come riscontrato dal consulente del pubblico ministero in base alla contabilità offerta da Sicilia Service, alla data del 18/2/2007 detta società, costituita il 25/1/2007, documentava l'acquisto di attrezzature per un ammontare complessivo di €. 148.548,78 iva compresa (peraltro provenienti dalla liquidazione della Trinacria 2001 s.r.l., come da fattura n. 3 del 27/2/2007: v. § 7.1). Non risultano, però altri acquisti di attrezzature fino al 31/12/2007. Con tale dotazione di attrezzature, tuttavia, Sicilia Service doveva adempiere anche al contratto di noleggio attrezzature del valore di € 206.020,00 stipulato in data 1/3/2007 con la stessa Aram²³⁴. È dunque impossibile che Sicilia Service disponesse anche di attrezzature per il locale di Caltanissetta per un valore locativo di 60.000 euro, così come, del resto, è impossibile che la società disponesse di attrezzature per un valore locativo di 206.000 euro.

Tra l'altro, come già osservato, la circolare assessoriale 11 giugno 2004, n. 6 impone espressamente separati contratti per affitto locali e noleggio attrezzature, non essendo ammissibile l'affitto di locali attrezzati con unico canone comprensivo di affitto e noleggio attrezzature.

Può, pertanto, ragionevolmente affermarsi che l'enorme maggiorazione operata sul canone di locazione, fosse finalizzata a consentire da parte dei protagonisti l'appropriazione di denaro pubblico destinato all'organizzazione dei corsi, facendo apparire costi in realtà non sostenuti.

pi 19/20, 21/22 e 23/24, non risultano riportate nei giornali per la registrazione delle operazioni contabili relativi ai progetti formativi tenuti dall'A.R.A.M. Il dott. Salvatore NATOLI ha dichiarato in atti, in data 08/05/2013, che le fatture nn. 1 del 21/03/2007 e 2 del 18/06/2007 emesse da Sicilia Service, riportanti la dicitura "1 e Il acconto per laboratori attrezzati giusto contratto dell'08/02/2007", si riferiscono sicuramente al contratto d'affitto di laboratori attrezzati per lo svolgimento di progetti di formazione professionale, stipulato in data 18/02/2007 tra la Sicilia Service S.r.l e l'A.R.A.M. per l'immobile sito in Caltanissetta, Via Borremans

²³⁴ Si tratta del contratto denominato di "noleggio e di manutenzione attrezzature per lo svolgimento di progetti di formazione professionale" datato 1/3/2007 e relativo alla fornitura alla ARAM di attrezzature per i progetti IF2007A0008, IF2007B0257, IF2007C0136, IF2007D0002 e per le "sedi formative" di Messina, Villafranca T., Catania, Agrigento e Palermo, il tutto a fronte di un canone di noleggio pari a €. 206.020,00 oltre i.v.a. per il periodo 1/3/2007 – 31/12/2007.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

La condotta, oltre ad essere riconducibile a Sauta Elio e Lo Presti Natale, i cui rapporti con il Sauta sono stati evidenziati al § 7.10.1 ed alle pagg. 90 e ss., deve essere riferita anche al Galletti che, per le ragioni argomentate al § 7.10.2, va considerato, al tempo, quale gestore della società.

Peraltro il Natoli ha disconosciuto la firma sui contratti (sebbene nulla avrebbe riferito in merito in occasione dell'accesso della Guardia di Finanza del 8/5/2013), assumendo, dunque, che gli stessi sarebbero stati predisposti a sua insaputa.

§ 12.5.3 (Capi 23, 24 ordinanza del 9/7/2013) locazione dell'immobile sito in Caltanissetta via Borremans

Con contratto registrato il successivo 31/10/2007, sempre l'Oratorio Salesiano "Sacro Cuore" di Caltanissetta concedeva in affitto alla medesima Sicilia Service srl, sempre rappresentata da Natoli Salvatore, un'aula didattica, un locale da adibire alle attività di formazione, una stanza da adibire a segreteria, l'uso dei servizi igienici ed il parcheggio, il tutto appartenente alla struttura sita in via Borremans di Caltanissetta dal 15.10.2007 al 30.10.2008 per un canone di € 7.000,00. Sul punto, come per gli altri contratti, Natoli Salvatore, in sede di interrogatorio, disconosceva la firma; circostanza confermata in sede di consulenza grafica.

Anche in questo caso i medesimi locali venivano pressochè contestualmente (anzi, ancora prima della locazione principale) sub-locati alla ARAM con una rilevantissima maggiorazione.

Infatti con contratto datato 15/10/2007, ma registrato il 5/11/2007, Sicilia Service s.r.l., sempre rappresentata dal predetto Natoli, sublocava il medesimo immobile, descritto come costituito da "n. 3 locali siti in Caltanissetta via Borremans n. 8 di cui 1 da adibire ad aula didattica, uno a laboratorio attrezzato e uno a segreteria" e consistenti in di un'aula didattica, di una segreteria e di un laboratorio attrezzato comprendente le attrezzature di cui all'allegato 1 del presente contratto (l'allegato non è stato rinvenuto in atti)²³⁵ per il periodo 15/10/2007 – 31/10/2008, ma addirittura al canone di €. 49.500,00 iva inclusa.

Nel contratto si specificava che l'affitto era funzionale al progetto finanziato dalla Regione Siciliana n. 199.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/791 denominato "Consulente nel comparto del turismo ambientale e culturale" approvato con DDG/PIT/FP N. 836 del 25/5/2007.

Come detto il Natoli disconosceva la firma a proprio nome sul contratto, circostanza confermata dalla consulenza grafica che ne evidenziava la falsità.

Secondo la contabilità esaminata dal consulente del pubblico ministero, ARAM pagava interamente il canone, a fronte del quale venivano emesse due fatture, risultate regolarmente incassate, come di seguito rappresentato, mediante bonifico effettuato da Aram sul c/c n. 1000/1159 intestato a Sicilia Service e acceso presso banca Intesa Sanpaolo filiale di corso Cavour 184:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO
n. 3 del 18.3.2008	25.000,00	vs. dare 50% affitto locali contratto 15/10/2007	no bonifico valuta 18/3/2008
n. 8 del 9.4.2008	24.500,00	vs. dare a saldo affitto locali contratto 15/10/2007	no bonifico valuta 9/4/2008

Secondo quanto evidenziato dalla Guardia di Finanza con annotazione del 4/3/2014 entrambe le fatture venivano annotate nel giornale per le registrazioni contabili del progetto n° 199.IT.16.1.PO.011/3.02/7.2.4/791 ed imputate a quest'ultimo.

²³⁵ Secondo quanto precisato dal consulente del pubblico ministero con la nota integrativa depositata il 7/5/2013, l'allegato non è stato fornito all'atto dell'acquisizione dei documenti. Circostanza confermata dalla Guardia di Finanza con l'annotazione del 21/5/2013, mediante la quale si segnala, altresì, che l'allegato non sarebbe stato presente neppure presso l'Agenzia delle Entrate.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

Appare ragionevole affermare che il canone di affitto dichiarato nel contratto del 15/10/2007 tra Aram e Sicilia Service sia totalmente sovradimensionato, il risultato di una sovrapprezzazione volta a fare apparire nei confronti della Regione Siciliana costi – peraltro notevolmente – superiori a quelli realmente sostenuti, con conseguente distrazione per appropriazione delle maggiori somme. A tal fine è sufficiente constatare che Sicilia Service, per l'affitto dei locali – peraltro solo due locali ed una stanza – ha corrisposto un canone di affitto di 7.000 euro a fronte di quello di 49.500 euro dichiarato nel contratto di subaffitto tra Sicilia Service e Aram. Non sfugge, inoltre, che il contratto di subaffitto reca una data anteriore rispetto a quella di affitto che, logicamente e giuridicamente avrebbe dovuto precederlo.

Ovviamente non esiste alcuna plausibile e lecita ragione per la quale l'Aram avrebbe dovuto assoggettarsi ad una maggiorazione del canone del 600%. Del resto l'antioriorità della data del contratto di subaffitto dimostra la deliberata premeditazione dell'operazione: nel momento in cui Sicilia Service stipulava il contratto con l'Oratorio Salesiano, già era stato predisposto il contratto tra Sicilia Service ed Aram.

Né giova a giustificare l'iperbolica lievitazione del canone la circostanza che i locali siano stati subaffittati come "attrezzati": infatti nessuna attrezzatura – peraltro relativa a due soli locali – può avere un valore di noleggio di 42.500 euro.

Peraltro, come già osservato, come riscontrato dal consulente del pubblico ministero in base alla contabilità offerta da Sicilia Service, alla data del 15/10/2007 detta società, costituita il 25/1/2007, documentava l'acquisto di attrezzature per un ammontare complessivo di €. 148.548,78 iva compresa (peraltro provenienti dalla liquidazione della Trinacria 2001 s.r.l. (v. § 7.1), come da fattura n. 103 del 27/2/2007. Non risulterebbero altri acquisti di attrezzature fino al 31/12/2007. Con tale dotazione di attrezzature, tuttavia, Sicilia Service doveva adempiere anche al contratto di noleggio attrezzature del valore di € 206.020,00 stipulato in data 1/3/2007 con la stessa Aram²³⁶. È dunque impossibile che Sicilia Service disponesse anche di attrezzature per il locale di Caltanissetta per un valore locativo di circa 50.000 euro, così come, del resto, è impossibile che la società disponesse di attrezzature per un valore locativo di 206.000 euro.

Aggiungasi, come più volte evidenziato, che la circolare assessoriale 11 giugno 2004 n. 6 impone espressamente separati contratti per affitto locali e noleggio attrezzature, non essendo ammissibile l'affitto di locali attrezzati con unico canone comprensivo di affitto e noleggio attrezzature.

Può, pertanto, ragionevolmente concludersi che l'enorme maggiorazione operata sul canone di locazione fosse finalizzata a consentire da parte dei protagonisti l'appropriazione di denaro pubblico destinato all'organizzazione dei corsi, facendo apparire costi in realtà non sostenuti.

I rapporti tra Lo Presti Natale e Sauta Elio e la strumentalità delle attività del primo rispetto alla gestione delle attività formative da parte del secondo sono state sottolineate alle pagg. 90 e ss., al § 7.10.1 ed al § 7.10.

Quanto al Galletti si rinvia a quanto osservato al § 7.10.2, potendosi affermare che questi, al tempo, era, assieme al Sauta, il gestore occulto della Sicilia Service. In proposito il Natoli ha disconosciuto la firma sui contratti; falsità che appare confermata dalla consulenza grafica disposta dal pubblico ministero. È evidente che la formazione del falso contratto non può essere stata realizzata unicamente dal Sauta, gestore di Aram, senza il supporto di qualcuno che avesse la disponibilità della contabilità di Sicilia Service e, dunque, che operasse con un ruolo di vertice all'interno dello studio Galletti. Del resto

²³⁶ v. nota 234.

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

è evidente che, ove il Natoli avesse partecipato all'operazione (per quanto è improbabile che ne sia rimasto totalmente all'oscuro), non sarebbe stato necessario falsificarne la firma. Trova, dunque, riscontro la chiamata in correità effettuata dal Natoli, il quale, come sopra osservato, ha sostenuto che la gestione della società avvenisse sotto il controllo e sotto le direttive del Galletti.

§ 12.5.4 (Capi 25, 26 ordinanza del 9/7/2013) locazione immobile in Agrigento via Regione Siciliana

Altro immobile veniva affittato in Agrigento, nel 2008, con le medesime modalità. Infatti, come riscontrato dal consulente del pubblico ministero, con contratto datato 15/2/2008, registrato il 4 marzo, la s.n.c. Principato e Tabone, in persona di Principato Giuseppe, affittava alla s.r.l. Sicilia Service, sempre rappresentata da Natoli Salvatore, l'immobile sito in Agrigento nella via Regione Siciliana n.51/b piano terra, composto da n. 8 vani più accessori, per sei anni decorrenti dal 1/3/2008, al canone annuo di € 20.000,00 oltre Iva.

Anche con riferimento a tale contratto il Natoli ha disconosciuto la firma assumendo che lo stesso sarebbe stato formato a sua insaputa. Il disconoscimento appare confermato dalla consulenza grafica.

Come di consueto, pressochè contemporaneamente, con contratto datato 5/3/2008, registrato il 31 marzo, la s.r.l. Sicilia Service, nell'occasione rappresentata da Saglimbeni Roberta, subaffittava il medesimo immobile, descritto in contratto come *sito in Agrigento via Regione Siciliana n. 51 b*, alla ARAM, nell'occasione rappresentata da Bartolone Nicola, sempre per la durata di sei anni decorrenti dal 5/3/2008. Nel contratto nulla si diceva con riferimento ad arredi o altri oneri; anzi si diceva espressamente che l'ARAM esonerava il locatore da ogni responsabilità derivante dalla collocazione, da parte della stessa, di attrezzature didattiche e non. Pertanto, evidentemente, il locale veniva subaffittato non arredato e nelle stesse condizioni in cui Sicilia Service l'aveva ricevuto dalla s.n.c. Principato e Tabone pochi giorni prima. Malgrado ciò il canone annuo veniva elevato a €. 30.000 iva compresa (pari a €. 25.000,00 oltre iva).

In base alla contabilità ricostruita in consulenza, emerge che ARAM provvedeva al pagamento del canone sulla base della fattura emessa da Sicilia Service con il n. 15 del 11/11/2008 per un importo complessivo di euro 30.000,00, incassata con valuta del 12/11/2008, recante la dicitura: "*contratto locazione del 5/3/2008 sede formativa Agrigento via Regione Siciliana 51/B canone fitto dal 5/3/2008 al 31/12/2008*". La fattura in atti non recherebbe alcun timbro di revisione della Regione. In base ai giornali relativi alle operazioni contabili dei vari progetti assentiti, l'importo della fattura veniva imputato quanto a € 13.846,15 al progetto formativo IF2008C0227.

Dalla documentazione prodotta non si evincerebbe a quale altro progetto sia stato imputato il pagamento del canone. Risulta, tuttavia, che l'intero importo indicato in fattura sarebbe stato corrisposto da Aram a Sicilia Service: in particolare risulta che detto importo veniva bonificato da Aram a Sicilia Service sul conto corrente n. 1000/1159 acceso da quest'ultima società presso Intesa Sanpaolo, dove veniva accreditato con valuta 12/11/2008. Peraltro in pari data Sicilia Service disponeva un bonifico dell'importo di € 12.002,40 a favore di Principato Giuseppe & Tabone con la causale "*saldo fattura affitto locali sede di Agrigento*".

Singolarmente, malgrado i contratti della durata di sei anni, l'anno successivo, come si vedrà al § 12.6, il medesimo immobile veniva affittato dalla ElFi Immobiliare e subaffittato da questa alla ARAM al canone annuo di ben €. 55.000,00. Come sopra osservato anche ElFi Immobiliare è stata formalmen-

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

te amministrata – dal giugno 2007 al marzo 2008 – da Natoli Salvatore; inoltre, anche in epoca successiva, ha mantenuto la sede presso in piazza Lo Sardo 40, cioè presso lo studio del Galletti. In tale luogo risulta inviata la corrispondenza diretta alla società, sovente con la specifica indicazione dello studio Galletti quale riferimento.

Anche in questo caso può ragionevolmente affermarsi che la maggiorazione operata sul canone di locazione, fosse finalizzata a consentire, da parte dei protagonisti, l'appropriazione di denaro pubblico destinato all'organizzazione dei corsi, facendo apparire costi in realtà non sostenuti.

A tal fine è sufficiente constatare che Sicilia Service, per l'affitto dei locali ha corrisposto un canone di affitto di 20.000 euro a fronte di quello di 25.000 euro dichiarato nel contratto di subaffitto tra Sicilia Service e Aram.

Ovviamente non esiste alcuna plausibile e lecita ragione per la quale l'Aram avrebbe dovuto assoggettarsi ad una maggiorazione del canone.

I rapporti tra Lo Presti Natale e Sauta Elio e la strumentalità delle attività del primo rispetto alla gestione delle attività formative da parte del secondo sono state sottolineate alle pagg. 90 e ss. ed al § 7.10.

Quanto al Galletti si rinvia al § 7.10.2 per potere affermare che all'epoca dei fatti, quanto meno alla data della stipula del contratto tra Sicilia Service e s.n.c. Principato e Tabbone, costui fosse il legale gestore di Sicilia Service.

Anche con riferimento a tale contratto il Natoli ha disconosciuto la firma. Circostanza confermata dagli esiti della consulenza grafica disposta dal pubblico ministero. Valgono, dunque, le considerazioni sopra formulate: la formazione del contratto con firma falsa all'insaputa del Natoli, peraltro funzionale alle conseguenti operazioni di accredito dei proventi, non può che essere stata effettuata con il contributo di chi aveva il controllo sugli atti di gestione della società e della relativa documentazione contabile; documentazione che si trovava presso la sede dello studio Galletti. Possono considerarsi, dunque, pienamente riscontrate le chiamate in correità operate dal Natoli.

§ 12.5.5 Capi 8, 9 – il ruolo di Galletti Stefano nelle operazioni di sovrapproduzione

Deve pertanto concludersi che i reati descritti ai capi 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) e 26) della ordinanza del 9/7/2013 siano imputabili anche al Galletti in qualità di mandante e organizzatore. Condotte illecite che hanno comportato per Sicilia Service il conseguimento di illeciti profitti dell'ordine di circa € 115.000,00 nel periodo compreso tra il febbraio 2007 ed il febbraio 2008.

§ 12.6 (Capi 6, 7 ordinanza del 9/7/2013) - locazione dell'immobile sito in Agrigento via Regione Siciliana n.51/B

Come detto, nonostante il contratto di locazione del 15/2/2008 avesse una durata di sei anni, il 31 dicembre del medesimo anno lo stesso veniva di fatto sostituito da altro contratto stipulato non più da Sicilia Service, bensì da Elfi Immobiliare. Infatti, come risulta dalla documentazione in atti, come evidenziato dal consulente del pubblico ministero e come emerge dagli accertamenti di Guardia di Finanza e Polizia di Stato, con contratto del 31 dicembre 2008, registrato in Catania in data 28 gennaio 2009, la società Principato e Tabone s.n.c. in persona di tale Principato Giuseppe, concedeva in affitto alla Elfi Immobiliare s.r.l., per l'occasione rappresentata da Sauta Elio, l'immobile sito in Agrigento in via Regione Siciliana n. 51/b piano terra, composto da n. 8 vani più accessori (evidentemente il medesimo

Tribunale di Messina Sezione dei giudici per le indagini preliminari

immobile che l'anno precedente era stato affittato dalla Sicilia Service e subaffittato ad ARAM per il canone annuo di €. 30.000: v. § 12.5.4), per una durata di sei anni decorrenti dal 1/1/2009, al canone annuo di € 20.000,00 oltre Iva; immobile da destinare espressamente quale sede di corsi di formazione professionale, con facoltà di sub-locazione e con l'espressa dicitura secondo la quale *i locatari si esonerano sin d'ora da ogni eventuale obbligo ed onere nei confronti degli eventuali sublocatari, restando ogni onere ed obbligo esclusivamente a carico dell'Associazione Aram, anche nei confronti dei locatari*. L'immobile, inoltre, veniva descritto come in *buono stato locativo*, con divieto per il conduttore di apportare modifiche o trasformazioni e con obblighi di manutenzione gravanti sul locatore.

Fin dalla stipula del contratto, pertanto, era evidente – e resa involontariamente palese nello stesso schema contrattuale – l'intenzione di procedere all'affitto unicamente in funzione dell'utilizzo che dell'immobile avrebbe fatto l'ARAM.

Infatti in data 1 gennaio 2009 la Elfi Immobiliare, rappresentata da Sauta Elio, con contratto registrato in Messina in data 1.7.2009, concedeva in subaffitto alla ARAM, per l'occasione rappresentata da Bartolone Nicola in qualità di vicepresidente, l'immobile appena sopra descritto per il periodo di locazione dall'1/1/2009 al 31/12/2014. Il canone, tuttavia, veniva più che raddoppiato e indicato nella misura di € 55.000,00 Iva inclusa. In questo caso il locale veniva descritto in contratto come comprensivo delle attrezzature elencate in apposito allegato (12 banchi biposto, 40 sedie, 5 cattedre, 5 poltrone per cattedre, 3 lavagne, 6 banchi monoposto, 19 sedie con leggio, 12 tavoli monoposto porta P.C., 12 computer completi di monitor-tastiera e scheda di rete e mouse, 1 stampante ML 2010 R, 1 fotocopiatrice-stampante 1650 iD, 1 lavagna luminosa, 1 tavolo riunione, 2 appendiabiti, 2 armadio medio, 1 estinguer, 12 poltroncine con ruote, 1 sedia con ruote, 1 tavolo lavoro, 5 scrivanie, 1 libreria aperta, 9 cassettiere, 1 banco lavoro con fax, 1 carrello per stampante, 1 classificatore a due cassette).

Come anticipato, in sede di acquisizione della documentazione, Moscato Giovanni, delegato da Sauta Elio, si dichiarava non in grado di *fornire spiegazioni di sorta né, tanto meno, di esibire i documenti giustificativi (fatture di spesa rendicontate alla Regione Siciliana)*, cioè lo stesso *non è stato in grado di associare ai citati atti i relativi documenti fiscali (poiché non rinvenuti), ivi compresa la riconducibilità degli stessi ai progetti formativi di riferimento*.

Il canone, secondo la contabilità acquisita, veniva puntualmente corrisposto, per l'anno 2009, dalla Aram alla Elfi e documentato mediante tre fatture per un importo complessivo di 55.000 euro emesse tra il mese di agosto 2009 ed il mese di dicembre del medesimo anno, indicate come regolarmente incassate, come risulta anche dalla documentazione bancaria²³⁷. In particolare si tratta delle seguenti fatture che, secondo i registri in atti, venivano imputate come segue:

	IMPORTO I.I.	CAUSALE	TIMBRO PROGETTI
n. 8 del 1.8.2009	15.120,00	affitto locali attrezzati sede formativo di Agrigento	no IF2009C0227 per intero
n. 13 del 25.9.2009	36.000,00	affitto locali attrezzati sede formativo di Agrigento	no IF2009C0227 per intero
p. 19 del 30.12.2009	3.880,00	saldo affitto locali attrezzati sede formativo di Agrigento	no

Dalla documentazione in atti non si riesce ad evincere a quale progetto sia stata imputata la quota di €. 3.880,00. La stessa, comunque, come le altre indicate nelle fatture, risulta interamente corrisposta da Aram a Elfi Immobiliare.

²³⁷ la prima fattura risulta pagata mediante bonifico di corrispondente importo sul c/c n. 1000/1298 acceso su Banca Intesa con valuta 17/8/2009; la seconda fattura risulta pagata mediante bonifico di corrispondente importo sul c/c n. 1000/1298 acceso su Banca Intesa con valuta 28/9/2009 e con causale "affitto locali sede di agrigento gennaio-agosto"; la terza fattura risulta pagata mediante bonifico di corrispondente importo sul c/c n. 1000/1298 acceso su Banca Intesa con valuta 23/6/2010 e con causale "saldo fattura affitto locali anno 2009 sede di Agrigento affitto locali sede di agrigento gennaio-agosto".